

STATUTO

FONDAZIONE 4223 IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA DEL POGGETTO
439/D

Numero REA: LU - 239746

Codice fiscale: 02617910464

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "D" al n. 69.284/13.340

STATUTO
DELLA "FONDAZIONE 4223 - IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I
DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

1. È costituita ai sensi e per gli effetti di cui al Capo primo Titolo II del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni una Fondazione Impresa sociale, sotto la seguente denominazione **"FONDAZIONE 4223 – IMPRESA SOCIALE"**.

Art. 2 (Sede)

1. La Fondazione impresa sociale ha sede nel Comune di Lucca, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese. La delibera e la comunicazione al Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spettano all'Organo amministrativo.

2. Potranno essere istituite o soppresse succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.

3. Costituisce modifica dello Statuto la delibera di competenza dell'Organo amministrativo con la quale viene trasferita la sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato. La sede non potrà comunque essere individuata in un Comune fuori dalla Provincia di Lucca.

Art. 3 (Durata)

1. La durata della Fondazione impresa sociale è illimitata. Essa potrà essere sciolta anticipatamente ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Art. 4 (Scopi ed attività)

1. La Fondazione 4223, in coerenza con la natura di soggetto affidatario di bene pubblico, si propone di restaurare, valorizzare, gestire il bene pubblico denominato "Mercato del Carmine" di proprietà del Comune di Lucca al fine di recuperare lo scopo originario del bene immobile con la cui gestione la fondazione provvederà alla manutenzione e alla realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo di attività economiche di filiera, artigianali e culturali, in linea con i termini del bando pubblico aggiudicato alla società 4223 srl di cui la fondazione è il soggetto risultante dalla trasformazione.

La Fondazione esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.

2. La Fondazione 4223, adeguandosi al disposto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in materia di impresa sociale, contribuisce a integrare la missione strategica del concedente Comune di Lucca, svolgendo attività d'impresa di interesse generale nei seguenti settori tra quelli previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 112/17:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e

successive modificazioni (lettera f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale o religioso (lettera k);

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 (lettera p) del citato art 2 D.lgs. 112/17;

3. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 e a fini meramente esemplificativi, la Fondazione opererà per il restauro dell'immobile oggetto di concessione, per la sua valorizzazione, manutenzione, traendo le risorse necessarie per la copertura delle spese correnti e per il recupero degli investimenti mediante locazione a terzi di spazi finalizzati all'insediamento di piccole medie imprese del settore turistico ed artigianale con l'obiettivo di creare sia occupazione sia di aumentare l'offerta turistica della città di Lucca, escludendo l'esercizio diretto delle suddette attività ed utilizzando ove possibile personale appartenente alle categorie di cui al successivo comma 6.

4. La Fondazione potrà compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla Fondazione.

5. La Fondazione non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati ai sensi del successivo articolo 18.

6. In ogni caso, la Fondazione potrà svolgere la propria attività d'impresa anche in settori diversi da quelli elencati all'articolo 4 comma 2, purché per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al comma 1, occupi: a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e successive modificazioni, e persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

7. Ai fini di cui al comma 6, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo (e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione).

8. La situazione dei lavoratori di cui al comma 6 viene attestata ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 (Fondo di dotazione)

1. Il fondo di dotazione iniziale è stabilito in euro 50.000,00 (cinquantamila)

2. Il patrimonio della Fondazione può essere aumentato e alimentato con donazioni, legati ed erogazioni da parte di terzi e/o dei Fondatori.
3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con entrate derivanti dalle attività esercitate e con donazioni e lasciti di terzi a tale fine destinati.
4. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112/17, non possono acquisire, neppure congiuntamente tra loro, il controllo della Fondazione.
5. Il fondo di dotazione può essere costituito/aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione ai sensi degli articoli 2464 e ss. del Codice Civile.
6. La Fondazione potrà acquisire dai fondatori versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
7. Quando risulta che il fondo di dotazione minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

TITOLO II ORGANI SOCIETARI

Art. 6 (Organi)

1. Sono Organi della Fondazione:
 - l'Organo amministrativo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di Controllo.

Art. 7 (Fondatori)

1. Sono fondatori promotori i soci della trasformanda società 4223 srl come indicati nel verbale di assemblea di trasformazione che tiene luogo dell'atto costitutivo.
2. La qualifica di Fondatore può essere attribuita successivamente nell'ambito della fattispecie a formazione progressiva ad altri soggetti che apportino risorse o utilità o si impegnino per un congruo periodo di tempo al sostegno della Fondazione, purché constino da atto pubblico e vi sia l'assenso scritto, anche preventivo, dei fondatori promotori.
3. Tutti i Fondatori devono essere annualmente informati, dopo l'approvazione del bilancio, sull'andamento della Fondazione in una riunione informativa appositamente convocata.

Art. 8 (Organo Amministrativo – composizione)

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 membri, incluso il Presidente; i fondatori persone fisiche possono essere nominati amministratori.
2. La designazione e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta ai Fondatori nella seguente composizione:
 - 1 (un) consigliere designato dal fondatore Matteo Mattia Gemignani;
 - 1 (un) consigliere designato dal fondatore Bartolomeo Paolo Pampaloni;
 - 1 (un) consigliere designato in apposita riunione dai restanti fondatori; la riunione per la designazione dovrà essere convocata dal Presidente della

Fondazione almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio uscente mediante raccomandata a/r o PEC indirizzata ai fondatori aventi diritto alla partecipazione. In sede di riunione ogni fondatore potrà proporre un nominativo che formerà una lista oggetto di votazione segreta. Il nominativo che avrà raggiunto più voti, o parità di voti il più anziano di età, sarà designato per il rinnovo del Consiglio. I partecipanti redigeranno apposito verbale che firmato da tutti gli intervenuti sarà trasmesso al Presidente ai fini della nomina del nuovo consiglio unitamente ai due designati di cui al primo comma.

3. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato o tempestivamente in caso di cessazione per qualunque causa di un componente dell'Organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di cessazione di tutti gli Amministratori, l'Organo di Controllo, richiede ai Fondatori o loro aventi causa, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di determinare la composizione del nuovo Organo, provvedendo alla relativa designazione con le modalità di cui ai precedenti commi. Nella seduta di approvazione del bilancio relativo all'ultimo periodo di carica, l'Organo amministrativo uscente prende atto delle designazioni e delibera la nomina del nuovo Organo.

4. In caso di morte, incapacità o rinuncia espressa di uno dei fondatori, i diritti a lui spettanti sono attribuiti collegialmente a tutti i fondatori superstiti. In caso di scomparsa di tutti i fondatori i diritti spettanti sono esercitati dal Sindaco del Comune di Lucca.

5. Agli amministratori spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio anche un compenso per la carica. In tal caso la misura dovrà rispettare le previsioni di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) , del D.lgs 117/17.

6. I componenti dell'Organo amministrativo restano in carica per cinque esercizi, compreso quello di nomina, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica e sono rieleggibili consecutivamente solo per un successivo mandato e in ogni caso con un periodo di pausa di almeno tre anni dopo il secondo mandato.

7. Il mandato del componente del Consiglio di Amministrazione nominato in sostituzione del componente cessato per una qualunque causa cessa con quello del Consiglio di cui viene a fare parte.

8. Con votazione unanime gli amministratori possono cooptare un membro aggiuntivo che scadrà dalla carica al termine del mandato del consiglio che lo ha cooptato.

Art. 9 (Organo Amministrativo e Direzione Generale - requisiti)

1. Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di Amministratore e/o Direttore Generale devono avere a norma dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 112/2017, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di seguito indicati.

2. Le cariche, comunque denominate, di Amministratore e Direttore Generale non possono essere ricoperte da coloro che:

- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall'art. 2382 del Codice Civile;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;

- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale da parte dell'Organo amministrativo, sentito l'Organo di Controllo.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore o Direttore Generale:

- la condanna con sentenza non definitiva o l'applicazione su richiesta delle parti delle pene previste per uno dei reati di cui al precedente comma 2;

- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

5. Il Consiglio di Amministrazione con proprio verbale e con l'assenza dell'interessato si pronuncia sulla permanenza dei requisiti e degli impegni statuari e sulla sospensione per gli Amministratori, assumendo le relative determinazioni, fra cui anche la durata della sospensione.

5 bis. L'Organo amministrativo si pronuncia sulla permanenza dei requisiti e degli impegni statuari e sulla sospensione del Direttore Generale, ove nominato, che non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali deve deliberare se procedere alla revoca.

6. Le cariche, comunque denominate, di Amministratore e/o Direttore Generale sono ricoperte da persone di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di *curriculum* messo a disposizione del soggetto titolare del potere di designazione e/o di nomina.

7. Il nominato a cariche, comunque denominate, di Amministratore o Direttore Generale sottoscriverà all'atto della nomina il Codice Etico adottato anche dal Fondatore Promotore contenente l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento cui devono ispirarsi e attenersi i componenti degli Organi Sociali, gli esponenti e il personale della Fondazione, nell'ambito della propria attività lavorativa, nelle relazioni reciproche e con le persone che entrano in rapporto con la Fondazione. Il Codice Etico si pone, pertanto, come obiettivi lo sviluppo e la diffusione dei valori e dei principi ispiratori della Fondazione nonché garantire che i comportamenti delle persone che lo sottoscrivono siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

Art. 10 (Organo amministrativo - competenze)

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce, in conformità agli scopi della

Fondazione, gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione.

2. Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, senza limitazione alcuna nei termini della delibera dell'incarico.

3. In particolare il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente Statuto:

a. stabilisce le linee generali dell'attività della Fondazione e gli obiettivi, nell'ambito degli scopi e delle attività;

b. predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne monitora e verifica l'attuazione;

c. nomina, al suo interno, il Presidente e il Vice Presidente per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica;

d. definisce la struttura operativa della Fondazione;

e. conferisce incarichi professionali ed eventuali deleghe di funzioni a componenti del Consiglio stesso;

f. redige ed approva il bilancio di esercizio;

g. cura la tenuta dei libri della Fondazione;

h. delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

i. approva i regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione nonché il codice etico;

l. approva le modifiche al presente Statuto previa approvazione da parte della maggioranza dei fondatori promotori, che dovrà constare da apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti redatto in apposita riunione da convocare mediante raccomandata a/r o PEC;

m. accerta il verificarsi di una causa di scioglimento e procede agli adempimenti ai sensi di legge e statuto;

n. nomina uno o più direttori generali;

o. costituisce e disciplina la struttura e le funzioni di eventuali uffici operativi e gestionali, con facoltà di delegare a essi particolari funzioni o attività;

p. delibera sull'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;

q. delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o privati.

Art. 11 (Funzionamento dell'Organo amministrativo)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in territorio italiano.

2. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione:

- di norma in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno o quando ne è fatta richiesta, in forma scritta, da almeno un terzo dei consiglieri;

- mediante comunicazione scritta, nella quale sono indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione e, in caso di particolare urgenza, almeno 24

(ventiquattro) ore prima, sempre che sia consentito a tutti i consiglieri di essere adeguatamente informati sugli argomenti da discutere.

La comunicazione scritta di convocazione può essere inviata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e la prova dell'avvenuta ricezione (anche mediante dichiarazione scritta di ricevuta, eventualmente fatta pure pervenire con lo stesso mezzo), compresi la posta elettronica ordinaria o PEC, al domicilio o eventualmente al recapito, numero o indirizzo di posta elettronica fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori. In caso di impossibilità del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori.

3. In mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo,

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano ovvero dal consigliere designato dagli intervenuti. Spetta a chi presiede il Consiglio verificare la regolarità della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, dichiarare aperta e chiusa la seduta, dirigere, coordinare e regolare lo svolgimento della riunione e i relativi interventi, mettere in votazione le diverse proposte, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

5. Delle deliberazioni si redigerà verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il Consiglio nomina di volta in volta il segretario, anche estraneo. Il verbale dovrà essere trascritto senza indugio nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori.

6. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente Statuto sociale che, per particolari deliberazioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, sempreché siano rispettati i principi di correttezza e buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti e comunque in conformità alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che il Presidente possa esattamente ed efficacemente accertare l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) che sia assicurata la contestualità temporale della partecipazione di tutti gli intervenuti con diritto di voto;

d) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare su un piano di parità alla discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione e alla votazione degli argomenti dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che, salvo il caso di riunione "totalitaria", siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli aventi diritto potranno intervenire.

È altresì consentito il collegamento spontaneo con mezzi autonomi: in questa ipotesi, salvo sempre il caso di riunione "totalitaria", al fine di

agevolare lo svolgimento dei lavori, coloro che vogliono collegarsi autonomamente dovranno comunicare tale intenzione al Presidente del Consiglio con almeno un giorno di preavviso, indicando i mezzi e le modalità del collegamento stesso.

Nell'ipotesi in cui, all'ora prevista per l'inizio della riunione, per obiettivi motivi tecnici, non fosse possibile il collegamento audio o video, la riunione dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nell'ipotesi in cui, durante lo svolgimento della riunione, per obiettivi motivi tecnici, venisse sospeso o interrotto il collegamento audio o video, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazione, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei consiglieri e di chiunque altro abbia titolo per partecipare, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione audio o video della conferenza. Chi esprime il voto mediante mezzi di telecomunicazione o video comunicazione si considera intervenuto all'adunanza.

Art. 12 (Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole di tanti membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente.

2. Per le deliberazioni inerenti allo scioglimento, alla trasformazione, alla scissione, alla fusione, alla devoluzione del patrimonio, alle modifiche dello Statuto non derivanti da adeguamento a norme di legge o richieste dall'autorità di vigilanza, è necessaria la presenza di tutti gli Amministratori in carica ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli stessi.

Art. 13 (Presidente e rappresentanza legale)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche Presidente della Fondazione ed è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione per il tempo corrispondente al mandato dello stesso Consiglio in carica.

2. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche per instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

3. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali o specifiche. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giudiziaria, nominando avvocati e consulenti.

4. Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, svolge un'azione di generale indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate anche in via generale dal Consiglio di Amministrazione e quelle di straordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di volta in volta e per singoli affari.

5. In caso di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne allo stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente, la cui firma farà piena prova di fronte a terzi di detta assenza o impedimento temporaneo.

Art. 14 (Organo di Controllo e revisione legale dei conti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, l'Organo amministrativo nomina l'Organo di Controllo. L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi, compreso quello di nomina, e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato.

2. L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione assunta dall'Organo Amministrativo, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, secondo le previsioni del precedente articolo 10, comma 4, lettera c), aventi i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'Organo di Controllo opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli artt. 2403, 2403-*bis* commi 1, 2 e 3 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili, ivi compreso il controllo contabile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

6. Nel caso in cui la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; nel qual caso l'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice Civile, ove il Consiglio di Amministrazione non ritenga di affidarla all'Organo di Controllo della Fondazione; in ragione della natura giuridica di fondazione i predetti limiti sono ridotti alle misure previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17.

7. Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

8. Anche ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal presente Statuto per l'Organo amministrativo e il Direttore Generale se nominato. Alla verifica del possesso dei requisiti, sia in sede di nomina che in costanza di incarico, provvede, in caso di composizione collegiale, l'Organo di Controllo, ovvero l'Organo amministrativo ove la composizione dell'Organo di Controllo sia monocratica.

Parimenti ai componenti dell'Organo amministrativo, i componenti dell'Organo di Controllo sottoscrivono il Codice Etico al momento

dell'assunzione della carica.

9. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso coerente con le funzioni affidate la cui misura tenga conto della natura non lucrativa dell'ente, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

10. L'Organo di Controllo è nominato per la prima volta in atto costitutivo e successivamente nominato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.

TITOLO III BILANCIO D'ESERCIZIO E AVANZO DI GESTIONE

Art. 15 (Bilancio annuale e libri sociali)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice Civile, in quanto compatibili, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La Fondazione tiene le scritture contabili e i libri sociali di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Detta riunione potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla sopraddeata chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in questi casi l'Organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile.

5. L'Organo amministrativo, inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 redige il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale viene depositato presso il Registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

Art. 16 (Destinazione degli avanzi di gestione)

1. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, secondo le decisioni dell'Organo amministrativo. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, lavoratori e collaboratori, Amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

TITOLO IV COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Art. 17 (Coinvolgimento dei lavoratori)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 112/2017, la Fondazione Impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle sue attività. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione in una logica di "impresa - comunità". Mediante gli strumenti individuati di consultazione o partecipazione, i lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della Fondazione,

con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dalla Fondazione saranno disciplinate da apposito regolamento aziendale predisposto e approvato dall'organo amministrativo e terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

2. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori; in assenza dell'organo collegiale L'amministratore unico convocherà un'apposita riunione per illustrare gli argomenti di cui precedente periodo.

3. Nel caso in cui vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del Codice Civile ridotti della metà, dovrà essere riservata la nomina, da parte dei lavoratori, di almeno un componente sia dell'Organo amministrativo che dell'Organo di Controllo, se a composizione collegiale.

TITOLO V TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 18 (Estinzione e scioglimento)

1. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge, dal presente statuto nonché per la mancata nomina del Organo Amministrativo decorsi 12 mesi dalla naturale scadenza.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi; in caso di mancanza o inadempienza dell'organo amministrativo provvede in via sostitutiva l'Organo di Controllo.

3. Al verificarsi della causa di scioglimento, l'Organo amministrativo nominerà uno o più liquidatori, determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della Fondazione;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatorio.

4. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente analoghe finalità, previo parere vincolante dei Fondatori Promotori.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art 12 del D.Lgs. n. 112/17 e successive modificazione e integrazioni.

Art. 19 (Trasformazione, fusione e scissione)

1. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si

applica quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27/04/2018 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20 (Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità o efficacia dell'Atto costitutivo e dello Statuto e/o ai rapporti derivanti dalla partecipazione alla Fondazione (comprese quelle relative alla validità delle decisioni del Consiglio di Amministrazione), sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili e con eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e di quelle per le quali la legge prevede che la relativa decisione spetti inderogabilmente all'Autorità Giudiziaria, saranno decise da un arbitro unico nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è situata la sede della Fondazione.

L'arbitro deciderà, secondo diritto in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, con arbitrato rituale ed allo stesso è attribuito anche il potere di concedere misure cautelari.

2. Le regole di svolgimento dell'arbitrato saranno determinate dagli arbitri; in ogni caso: a) l'arbitrato sarà disciplinato dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile; b) la lingua utilizzata sarà l'italiano; c) dovrà essere assicurato il rispetto del principio del contraddittorio, con concessione alle parti di ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa; d) la decisione sarà resa secondo diritto.

3. Sede dell'arbitrato sarà quella indicata dall'arbitro nominato, purché in Italia.

4. Salvo proroga in presenza di uno dei casi previsti dall'articolo 820 del codice di procedura civile, il lodo arbitrale dovrà essere pronunziato nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina da parte dell'arbitro.

5. L'arbitro provvederà anche a liquidare le spese e competenze del giudizio arbitrale (con riguardo sia al proprio compenso, sia alle spettanze dei difensori), ponendole a carico dell'una o dell'altra parte, ovvero di entrambe, in base al criterio della soccombenza; le parti saranno, comunque, tenute in solido al pagamento delle spese e competenze del giudizio arbitrale, salva la rivalsa fra di loro.

6. Il lodo arbitrale, oltre che per i motivi indicati nell'articolo 829 del codice di procedura civile, sarà impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

7. Sono soggette alla medesima disciplina, e nei limiti di applicabilità della stessa, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, e dai componenti dell'organo di controllo o dal revisore ovvero nei loro confronti.

Art. 21 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme sull'impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017, e, quando compatibili, alle disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate dal D.Lgs. n. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni per gli Enti del Terzo Settore.

F.to: Matteo Mattia Gemignani, Marco De Santi, Bartolomeo Paolo Pampaloni, Alessandro Paoletti, Giacomo Bolognini, Paolo Scacchiotti, Giacomo Gregori, Elena Stanghellini, Simona Zini, Luca Nannini notaio

14 di 14